

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-334 del 25/01/2019
Oggetto	DPR N. 59/13, LR N. 13/15 - VOLTURA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) ADOTTATA DALLA PROVINCIA DI RAVENNA CON PROVVEDIMENTO N. 856 del 12/03/15 DA DITTA GAUDENZI ENZO A SOCIETA' COMETA ROTTAMI SRL PER L'ATTIVITA' DI COMMERCIO E RECUPERO DI RIFIUTI FERROSI E NON FERROSI NON PERICOLOSI E DI OPERAZIONI DI MESSA IN RISERVA (R13) DI RIFIUTI NON PERICOLOSI IN COMUNE DI RAVENNA (RA) LOC. CAMPIANO, VIA TOMBE DEI TORI 3.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-351 del 24/01/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno venticinque GENNAIO 2019 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR N. 59/13, LR N. 13/15 - **VOLTURA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)** ADOTTATA DALLA PROVINCIA DI RAVENNA CON PROVVEDIMENTO N. 856 del 12/03/15 **DA DITTA GAUDENZI ENZO A SOCIETA' COMETA ROTTAMI SRL** PER L'ATTIVITA' DI COMMERCIO E RECUPERO DI RIFIUTI FERROSI E NON FERROSI NON PERICOLOSI E DI OPERAZIONI DI MESSA IN RISERVA (R13) DI RIFIUTI NON PERICOLOSI IN COMUNE DI RAVENNA (RA) LOC. CAMPIANO, VIA TOMBE DEI TORI 3.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la *Legge 7 aprile 2014, n. 56*, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA altresì la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13/2015, che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;

VISTA l'AUA adottata dalla Provincia di Ravenna con provvedimento n. 856 del 12/03/2015 a favore della Ditta Gaudenzi Enzo per la propria attività di commercio e recupero di rifiuti ferrosi e non ferrosi non pericolosi e di operazioni di messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi svolta in comune di Ravenna (RA) loc. Campiano, via Tombe dei Tori n. 3;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Ravenna in data 30/11/2018 - assunta dal Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE con PGRA/2018/17113 del 06/12/18 (pratica SinaDoc n. 35815/2018), dalla Ditta **Cometa Rottami srl** (C.F./P.IVA 02621170394), con la quale si richiede la voltura dell'AUA adottata dalla Provincia di Ravenna con provvedimento n. 856 del 12/03/15 da Gaudenzi Enzo a Cometa Rottami srl, senza apportare modifiche all'attività di commercio e recupero di rifiuti ferrosi e non ferrosi non pericolosi e di operazioni di messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi svolta in comune di Ravenna (RA) loc. Campiano, via Tombe dei Tori n. 3;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento:

- ✓ *D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante "Norme in materia ambientale"* - Parte III in materia di disciplina e autorizzazione degli scarichi idrici;
- ✓ *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "Riforma del sistema regionale e locale"* e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province e ai Comuni relativamente all'autorizzazione agli scarichi di acque reflue in acque superficiali;
- ✓ *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/06 e smi;
- ✓ *DGR n. 1053 del 9 giugno 2003* recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- ✓ *La DGR n. 286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152)";*
- ✓ *La DGR 1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della DGR n. 286 del 14/02/2005".*

RICHIAMATA la normativa settoriale che disciplina l'esercizio di operazioni di recupero dei rifiuti in procedura semplificata:

- ✓ *D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante "Norme in materia ambientale"* - Parte IV, Titolo I in materia di gestione dei rifiuti e in particolare l'art. 216 secondo cui sono affidate alle Province le competenze relative alle comunicazioni per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti in procedura semplificata;
- ✓ *DM 05/02/1998 e smi* per l'individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;
- ✓ *Regolamento UE n. 333/2011* recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che:

- ai fini del rilascio del provvedimento di voltura della titolarità dell'AUA n. 856 del 12/03/15 da Ditta Gaudenzi Enzo a Società Cometa Rottami srl, in sede istruttoria è stata richiesta tramite Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) la comunicazione antimafia ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. n. 159/2016 nei confronti del Sig. Gaudenzi Cristiano (amministratore unico - socio unico - socio di maggioranza 100%);
- che, nei termini di cui all'art. 88 c. 4 del D.Lgs. n. 159/2011, questo Servizio Arpae non ha ricevuto da parte del Ministero dell'Interno – Prefettura di Ravenna – Ufficio antimafia, la comunicazione sopracitata, ai fini del rilascio del provvedimento di voltura;
- pertanto, ai sensi dell'art. 88 comma 4-bis D.Lgs. n. 159/2011, questa ARPAE può procedere al rilascio della voltura dell'autorizzazione previa acquisizione, per i soggetti sopracitati, di autocertificazione attestante che nei loro confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67;
- con nota PG/2019/11645 del 23/01/19 è stata acquisita da questo Servizio Arpae la sopracitata autocertificazione;

CONSIDERATO inoltre che il provvedimento di voltura, rilasciato a seguito di autocertificazione, è soggetto a condizione risolutiva in quanto, in caso di emissione di comunicazione antimafia interdittiva, si procederà alla REVOCA immediata dell'AUA con ogni altra conseguenza di legge;

TENUTO CONTO degli elementi su riportati si procede alla voltura dell'AUA adottata con provvedimento n. 856 del 12/03/15, da Ditta Gaudenzi Enzo (P.IVA. 01073400408), a Ditta Cometa Rottami srl (C.F./P.IVA 02621170394) nel rispetto delle condizioni e prescrizioni già impartite con l'AUA sopracitata;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Dott.ssa Silvia Boghi, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna,

DETERMINA

1. **LA VOLTURA dell'AUA** adottata dalla Provincia di Ravenna con provvedimento n. 856 del 12/03/15, ai sensi del DPR n. 59/2013, **a favore della Ditta Cometa Rottami srl** (C.F./P.IVA 02621170394), avente sede legale e attività di commercio e recupero di rifiuti ferrosi e non ferrosi non pericolosi e di operazioni di messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi in comune di Ravenna (RA) loc. Campiano, via Tombe dei Tori n. 3, fatti salvi i diritti di terzi.
2. DI DARE ATTO che vengono confermate, senza alcuna variazione, le condizioni e prescrizioni specifiche contenute nell'**Allegato A)** per gli scarichi di acque reflue di dilavamento da centro di recupero, nell'**Allegato B)** per gli scarichi di acque reflue domestiche non in rete fognaria e nell'**Allegato C)** per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti non pericolosi in regime semplificato, all'AUA già rilasciata con provvedimento n. 856 del 12/03/15.
3. DI CONFERMARE, inoltre, senza alcuna variazione, tutte le restanti prescrizioni e condizioni contenute nel provvedimento di adozione dell'AUA n. 856 del 12/03/15. La validità dell'AUA è di 15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente (17/03/2015).
4. DI DARE ATTO che il presente provvedimento di voltura, rilasciato a seguito di autocertificazione, ai sensi dell'art. 88 comma 4-bis D.Lgs. n. 159/2011 è soggetto a condizione risolutiva e pertanto, in caso di emissione di comunicazione antimafia interdittiva, da parte del Ministero dell'Interno – Prefettura di Ravenna –Ufficio antimafia, la presente AUA verrà immediatamente revocata.
5. DI DARE ATTO che:
 - l'adozione della presente voltura **assume efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
 - l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
 - sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
 - la Sezione Territoriale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
6. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Ravenna per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- a fini di trasparenza il presente provvedimento autorizzativo viene pubblicato sul sito istituzionale di Arpa;

- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Alberto Rebucci

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO PIAZZALI IN ACQUE SUPERFICIALI (AI SENSI DELL'ART. 124 DEL D.LGS. N. 152/06 E SMI - PARTE III)

CONDIZIONI:

- a) L'attività svolta consiste nelle operazioni di recupero di rifiuti ferrosi e non ferrosi non pericolosi e nella messa in riserva di rifiuti non pericolosi. Tale attività viene svolta all'interno di n. 2 piazzali in cemento armato (con superficie complessiva pari a circa 1.900 mq) dotati di rete fognaria di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento.
- b) All'interno di detti piazzali i rifiuti sono così depositati:
- ✓ rifiuti di ferro, acciaio e ghisa (tipologia 3.1 di cui all'Allegato 1 - Suballegato 1 del DM 05/02/98 e smi) stoccati all'aperto privi di copertura;
 - ✓ rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe (tipologia 3.2) stoccati all'aperto non dotati di coperture, ad esclusione del CER 170401 rame, ottone e piombo e CER 170407 stoccati in cassoni metallici dotati di copertura;
 - ✓ parti di autoveicoli, di veicoli a motore etc. (tipologia 5.1) stoccati all'esterno alla rinfusa senza copertura;
 - ✓ spezzoni di cavo di rame ricoperto (tipologia 5.8) sono stoccati all'interno di un container dotato di copertura;
 - ✓ apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (tipologie 5.16 e 5.19) depositati all'interno di un container a tenuta con copertura,
 - ✓ scarti di legno e sughero (tipologie 9.1 e 9.2) stoccati in cumuli non coperti.
- c) Le acque meteoriche di dilavamento derivanti dalle superfici di piazzale, ad esclusione delle aree di transito, sono sottoposte a trattamento di dissabbiatura e disoleazione in continuo e successivamente scaricate in acque superficiali previo passaggio dal pozzetto ufficiale di prelevamento. Le aree di transito sono dotate di rete fognaria di raccolta delle acque meteoriche che recapita in acque superficiali in un punto diverso dalle acque reflue di dilavamento. Le aree di transito sono state escluse dai dettami della DGR n. 286/05.
- d) In base ai disposti della DGR n. 286/05 le acque meteoriche di dilavamento prodotte dalle superfici di piazzale (1900 mq circa), sono da classificarsi "*acque reflue di dilavamento*".
- e) I sistemi di trattamento adottati per il trattamento delle acque reflue di dilavamento, e i relativi dimensionamenti, sono conformi a quanto previsto nelle linee guida della DGR n. 1860/06 e alle norme UNI EN 858.
- f) Il pozzetto ufficiale di prelevamento è stato individuato nel pozzetto posto subito a valle dell'ultimo dissabbiatore/disoleatore.
- g) Sulla condotta di scarico delle acque reflue di dilavamento prima dell'immissione in acque superficiali è l'installata una valvola a saracinesca da utilizzare solo in casi di emergenza (incendi etc.).
- h) Dall'esame dei certificati di analisi delle acque reflue di dilavamento effettuati dall'azienda (annualità 2009-2010-2011-2012), si evidenzia, per i parametri ricercati, il rispetto della Tabella 3 allegato 5 parte terza (scarico in acque superficiali) del D.Lgs. n. 152/06 e smi.

PRESCRIZIONI:

- 1) Lo scarico delle acque reflue di dilavamento, nel pozzetto ufficiale di prelevamento, dovrà essere conforme ai valori limite di emissione della Tabella 3 allegato 5 parte terza del D.Lgs. n. 152/06 (scarico in acque superficiali).

- 2) Con cadenza almeno annuale, dovrà essere eseguita un'analisi delle acque reflue di dilavamento scaricate, su campione rappresentativo, che attesti la conformità alla Tabella 3 allegato 5 parte terza del D.Lgs. n. 152/06 e smi. I certificati d'analisi, redatti a firma di tecnico abilitato, dovranno essere conservati presso l'attività, a disposizione degli organi di vigilanza, e dovranno anche essere inviati in copia ad ARPAE Ravenna. I parametri minimi da ricercare sono: pH, COD, Solidi Sospesi Totali, idrocarburi totali, Ferro, Zinco, Rame, Alluminio, Piombo e Stagno.
- 3) Dovrà essere effettuata periodica manutenzione all'impianto di trattamento acque reflue di dilavamento, al fine di mantenere efficiente il sistema di depurazione. L'asportazione dei fanghi e degli oli derivanti dalla manutenzione delle vasche di dissabbiatura/disoleazione e del serbatoio stoccaggio oli dovranno essere annotati nel registro di carico e scarico rifiuti. Il registro, i formulari e i documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi e degli oli dovranno essere conservati presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza.
- 4) Il punto ufficiale di prelievo ai fini del controllo della qualità dello scarico deve essere idoneo al prelevamento di campioni delle acque reflue (conforme alla normativa tecnica prevista in materia). Esso va mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza. Su di esso va garantita una periodica attività di manutenzione e sorveglianza per mantenere una costante efficienza del sistema.
- 5) I pozzetti di campionamento finali e i pozzetti d'ispezione e manutenzione degli impianti dovranno essere mantenuti sgombri dai materiali di lavorazione in modo da consentire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamenti allo scarico.
- 6) Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico dovrà esserne data immediata comunicazione ad ARPAE Ravenna.
- 7) Ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico dovrà essere comunicata ad ARPAE Ravenna e sarà soggetta al rilascio di nuova autorizzazione allo scarico.
- 8) **La planimetria "Rete fognaria e aree stoccaggio rifiuti" (TAV U), ove viene indicato il pozzetto ufficiale di prelevamento, costituisce parte integrante del presente atto.**
- 9) Lo scarico non deve compromettere l'uso irriguo delle acque presenti nella rete dei canali consorziali.
- 10) Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Società deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente. In particolare la Ditta è tenuta a rapportarsi con il Consorzio di Bonifica competente per territorio, per eventuali adempimenti.
- 11) Sono fatte salve ulteriori integrazioni dell'atto che si rendessero necessarie in merito alla compatibilità idraulica e irrigua per effetto di norme sopravvenute. In particolare il presente atto potrà essere soggetto a riesame a seguito dell'emanazione delle linee guida per il mantenimento degli standard di qualità delle acque ad uso promiscuo nei canali di bonifica promiscui, previste dall'art. 4 della LR n. 4/07.

AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE NON IN RETE FOGNARIA (AI SENSI DELL'ART. 124 DEL D.LGS. N. 152/06 E SMI - PARTE III)

CONDIZIONI:

- ✓ Lo scarico di cui all'oggetto è relativo alle acque reflue, classificabili come acque reflue domestiche, in acque superficiali, provenienti dai servizi igienici dell'attività.
- ✓ I sistemi di trattamento adottati per la depurazione delle acque reflue domestiche ed i relativi dimensionamenti risultano conformi a quanto previsto dalla Tabella A della DGR n. 1053/03 e rispettano i criteri fissati dalla Tabella B allegata alla delibera di cui sopra, in ragione del numero degli abitanti equivalenti (n. 2).

PRESCRIZIONI:

- 1) Gli impianti di trattamento delle acque reflue, quali pozzetti degrassatori, fossa Imhoff e filtro batterico anaerobico, al fine di assicurare un buon funzionamento, devono essere puliti almeno una volta all'anno da ditte autorizzate; la documentazione attestante l'avvenuta pulizia deve essere conservata presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza.
- 2) Ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazione quali-quantitative dello scarico dovrà essere comunicata al Servizio Territoriale di ARPA Distretto di Ravenna ed al Servizio Ambiente del Comune di Ravenna e sarà soggetta al rilascio di modifica della presente Autorizzazione Unica Ambientale.
- 3) Il pozzetto ufficiale di prelevamento dovrà essere sempre reso accessibile agli organi di vigilanza, tramite gli opportuni interventi di manutenzione.
- 4) **La planimetria "Rete fognaria e aree stoccaggio rifiuti" (TAV U), ove viene indicato il pozzetto ufficiale di prelevamento, costituisce parte integrante del presente atto.**
- 5) Sono comunque fatti salvi i diritti di terzi e gli ulteriori nulla osta, autorizzazioni e/o atti di assenso di terzi eventualmente necessari.

RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI IN REGIME SEMPLIFICATO

CONDIZIONI:

- La Ditta è iscritta al n. **214**, classe **5**, del registro provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti non pericolosi sottoposti a procedura semplificata (ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/06 e smi) per lo svolgimento delle operazioni di messa in riserva (R13) e riciclo/recupero (R4) - nel rispetto delle norme tecniche previste dal Reg. n. 333/2011/UE in materia di rottami di ferro e acciaio e rottami di alluminio e leghe di alluminio e, per le altre tipologie di rifiuti, nel rispetto delle norme tecniche generali per il riutilizzo dei rifiuti, contenute nel DM 5 febbraio 1998 - relativamente alle seguenti tipologie di rifiuto comunicate:

Tipologia di rifiuti (Allegato 1 - Suballegato 1 del DM 05.02.98 e smi)	Quantitativi massimi ammessi			Operazione di recupero prevista
	R13 stoccaggio istantaneo (t)	R13 stoccaggio annuo (t)	R4 (t/a)	
3.1 Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa 100210 - 120101 - 120102 - 150104 - 160117 - 170405 - 190102 - 190118 - 191202 - 200140	200	3.500	3.000	R13, R4(*) (punto 3.1.3. lettera c) (*)Reg. UE n. 333/2011
3.2 Rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe 120103 - 120104 - 150104 - 170401 - 170402 - 170403 - 170404 - 170406 - 170407 - 191002 - 191203 - 200140	15	70	40	R13, R4(*) (punto 3.2.3 lettera c) (*)Reg. UE n. 333/2011
5.1 Parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili, risultanti da operazioni di messa in sicurezza di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni e al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e privati di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili 160116 - 160117 - 160118 - 160106	15	300	300	R13, R4(*) (punto 5.1.3) (*)Reg. UE n. 333/2011
5.8 Spezzoni di cavo di rame ricoperto 170401 - 170411	15	50	15	R13(*) (punto 5.8.3 lettera a) (*) da sottoporre alle operazioni di recupero [R4, R3] di cui al punto 5.8.3 lettera a)
5.16 Apparecchi elettrici, elettrotecnici ed elettronici; rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi 160214 - 160216 - 200136	14	15	-	R13 (a norma dell'art. 6 comma 2 del DM 05/02/98 e smi)
5.19 Apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post- consumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla legge 549/93 o HFC 160214 - 160216 - 200136	14	50	-	R13 (punto 5.19.3) senza disassemblaggio delle carcasse, dei cablaggi elettrici e delle schede elettroniche o altre lavorazioni

Tipologia di rifiuti (Allegato 1 - Suballegato 1 del DM 05.02.98 e smi)	Quantitativi massimi ammessi			Operazione di recupero prevista
	R13 stoccaggio istantaneo (t)	R13 stoccaggio annuo (t)	R4 (t/a)	
9.1 Scarti di legno e sughero, imballaggi in legno 030101 - 030105 - 150103 - 170201 - 200138 - 191207	12	120	-	R13(*) (punto 9.1.3) (* da sottoporre alle operazioni di recupero [R3] di cui al punto 9.1.3
9.2 Scarti di legno e sughero, imballaggi di legno 030101 - 030105	7	20	-	R13(*) (punto 9.2.3) (* da sottoporre alle operazioni di recupero [R3] di cui al punto 9.2.3

PRESCRIZIONI:

- I rifiuti messi in riserva devono essere avviati alle successive operazioni di recupero entro un anno dalla data di ricezione;
- La Ditta deve garantire all'interno dello stabilimento una corretta gestione e suddivisione delle diverse attività svolte; in particolare, relativamente alle operazioni di riciclo/recupero (R4), i rifiuti da recuperare devono essere stoccati separatamente dalle materie prime secondarie ottenute (non rifiuti) presenti nell'impianto. Inoltre, i rifiuti da recuperare devono essere stoccati separatamente in cumuli e/o contenitori sia per tipologia (ferro, acciaio, alluminio) sia per attività di recupero (R13 – R4) anche per mezzo di opportuna segnaletica con l'indicazione del rispettivo codice CER, al fine di garantirne la tracciabilità;
- L'operazione di recupero (R4) prevista per le tipologie di rifiuti che ricadono nell'ambito di applicazione del Regolamento n. 333/2011/UE può essere svolta solo in conformità a quanto previsto dal medesimo Regolamento n. 333/2011/UE del 31 marzo 2011 recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici (rottami di ferro e acciaio e rottami di alluminio e leghe di alluminio) cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. In particolare, relativamente ai rottami metallici costituiti da ferro, acciaio ed alluminio, qualora la Ditta intenda escluderli dalla definizione di rifiuto (di cui all'art. 183 del D.Lgs. n. 152/06 e smi) e dalla relativa normativa, questa dovrà essere in grado di dimostrare, in ogni momento, di rispettare quanto stabilito dal Reg. UE 333/2011/UE. Al fine di poter garantire la tracciabilità dei rifiuti anche durante il loro trattamento, la Ditta dovrà mantenere distinti ed identificabili - anche per mezzo di opportuna segnaletica - i diversi flussi di rifiuti sia per tipologia (ferro, acciaio, alluminio) che per attività di recupero (R13/R4).

Per il recupero dei rifiuti disciplinati dal Regolamento n. 333/2011/UE (art. 6) è necessario redigere e rispettare un sistema di gestione qualità atto a documentare la conformità delle attività di recupero di rottami di ferro, acciaio e alluminio, inclusi i rottami di leghe di alluminio e dei non rifiuti ottenuti da tali attività;

- Relativamente alla tipologia 5.16 "Apparecchi elettrici, elettrotecnici ed elettronici; rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi" l'operazione di messa in riserva (R13) dovrà essere svolta nel rispetto delle prescrizioni tecniche previste dalla normativa di riferimento (Allegato 5 al DM 05/02/98 e smi e D.Lgs. n. 151/05); in particolare:
 - a) deve essere garantita, durante le operazioni di movimentazione e deposito all'interno dell'impianto, l'integrità dei rifiuti ritirati allo scopo di consentirne la successiva fase di messa in sicurezza;
 - b) i rifiuti (RAEE) al momento del ritiro dovranno essere integri e non presentare rischi di contaminazione per l'ambiente ed il personale incaricato;
 - c) i rifiuti dovranno essere stoccati in appositi contenitori chiusi e suddivisi per tipologia;
 - d) il settore di messa in riserva dovrà essere organizzato in aree distinte ed opportunamente separate sia dalle altre attività svolte presso il centro, sia per ciascuna tipologia di rifiuto prevista;
 - e) se la messa in riserva avviene in cumuli, questi dovranno essere realizzati su basamenti impermeabili eventualmente, ove necessario, resistenti all'attacco chimico dei rifiuti.
 - f) i quantitativi massimi stoccabili non dovranno superare quelli indicati;

- Relativamente alla tipologia di rifiuti di cui al punto 5.19 “*Apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla legge 549/93 o HFC*” può essere svolta solamente l'operazione di messa in riserva (R13) con asportazione di eventuali batterie e pile senza disassemblaggio delle carcasse, dei cablaggi elettrici e delle schede elettroniche o altre lavorazioni. Tale attività dovrà essere svolta nel rispetto delle prescrizioni tecniche previste dalla normativa di riferimento (Allegato 5 al DM 05/02/98 e smi e D.Lgs. n. 151/05), con le medesime prescrizioni sopra riportate per la tipologia 5.16;
- La Ditta è tenuta al rispetto delle condizioni e delle norme tecniche generali contenute nel D.M. 05/02/98, così come modificato dal D.M. 186/06, nonché delle norme di cui al D.Lgs. n. 152/06 e smi in materia di registri di carico e scarico, trasporto dei rifiuti e catasto dei rifiuti. La Ditta è altresì tenuta al rispetto delle norme in materia di sicurezza, igiene degli ambienti di lavoro, emissioni in atmosfera e scarichi idrici.
- **La Ditta è tenuta, entro il 30 aprile di ogni anno, al pagamento del diritto di iscrizione previsto dall'art. 3 del Decreto 21 luglio 1998, n. 350.** In caso di mancato versamento del diritto di iscrizione si provvederà alla sospensione dell'iscrizione al registro.
- **La planimetria “Rete fognaria e aree stoccaggio rifiuti” (TAV U) costituisce parte integrante del presente atto.**

Il Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna, è incaricato ad esercitare i controlli per la verifica della conformità dell'attività svolta alle norme tecniche del DM 5 febbraio 1998 e smi e, in generale, assicurare il rispetto della normativa vigente in materia ambientale e delle prescrizioni contenute nella presente iscrizione.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.